



ICOP S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

**PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Premessa

In applicazione dell'articolo 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ("**Regolamento**" o "**MAR**") e del Regolamento di Esecuzione 1291/2026/UE della Commissione Europea ("**Regolamento di Esecuzione**") ⁽¹⁾ il Consiglio di Amministrazione di ICOP S.p.A. Società Benefit ("**Società**"), nella riunione del 28 luglio 2026 ha approvato la presente procedura ("**Procedura**") per la gestione, la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate ("**Registro**").

L'Amministratore Delegato *pro tempore* in carica della Società è stato autorizzato con la delibera del 28 luglio 2026 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione della normativa *pro tempore* applicabile.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione di informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

⁽¹⁾ È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al MAR - come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (c.d. "Listing Act") - sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio.

Articolo 1

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“Amministratore Delegato” indica l’amministratore munito di deleghe di gestione della Società, in carica *pro tempore*.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Controllate” indica le società eventualmente controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., anche indirettamente.

“Gruppo” indica la Società e le sue eventuali Controllate.

“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) dellastessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complessodi circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati all’articolo 7 MAR.

Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

“Investor Relator” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“Strumenti Finanziari” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro

1. Quando un'informazione assume carattere privilegiato ai sensi dell'articolo 7 MAR, la Società, tramite il Responsabile (come *infra* definito), attiva e alimenta il Registro con le modalità indicate nella presente Procedura.
2. Il Registro è istituito, gestito e tenuto dalla Società anche per le sue Controllate, rispetto alle quali le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle Informazioni Privilegiate consentono alla Società un puntuale adempimento degli obblighi connessi alla tenuta del Registro.
3. Il Registro deve essere redatto e aggiornato in conformità al Regolamento di Esecuzione, secondo la struttura di cui al successivo articolo 3, e contiene l'elenco di tutti coloro che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate e di tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono a nome o per conto loro abbiano un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro), e che, nello svolgimento di determinati compiti, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio:
 - i. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo;
 - ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione del Gruppo e i dirigenti che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Gruppo e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
 - iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere i e ii che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società ("**Soggetti Rilevanti**");
 - iv. i soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito. Si precisa che qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o un altro ente, nel Registro devono essere indicati i dati di una sola persona fisica che funge da "persona di contatto" per tale fornitore terzo di servizi.

Articolo 3

Struttura del Registro

1. Il Registro è unico ed è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata. Una nuova sezione deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata ("**Accessi Occasionali**"). Una specifica sezione è creata anche per le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7 MAR, ancorché non soggette all'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, MAR, in coordinamento con la Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate adottata dalla Società.
2. Ciascuna sezione degli Accessi Occasionali deve riportare, in conformità all'Allegato I del Regolamento di Esecuzione:
 - i. la data e l'ora di creazione della sezione del Registro ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;

- ii. la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento;
 - iii. la data di trasmissione all'autorità competente, se del caso;
 - iv. il nome e il cognome della persona iscritta; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti deve essere indicata l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
 - v. il numero di telefono professionale (linea diretta fissa e mobile) della persona iscritta;
 - vi. la funzione e il motivo dell'accesso a Informazioni Privilegiate, ivi inclusi, nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome e l'indirizzo della relativa società;
 - vii. la data e l'ora in cui la persona iscritta ha ottenuto l'accesso a Informazioni Privilegiate;
 - viii. la data e l'ora in cui la persona iscritta ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate;
 - ix. il codice fiscale della persona iscritta (se applicabile) o la data di nascita della persona iscritta.
3. Tra gli Accessi Occasionali sono indicati i dati delle persone che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Società e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso all'Informazione Privilegiata. Il rapporto di collaborazione professionale può consistere in un contratto di lavoro dipendente o altro (consulenti, revisori, agenzie di rating del credito). Nella fattispecie, qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o un altro ente, la Società deve indicare nel Registro i dati di una sola persona fisica che funge da "persona di contatto" per tale fornitore terzo di servizi, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di redigere e aggiornare il proprio elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, MAR.
4. Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere al Registro una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate ("**Accessi Permanenti**"), i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nelle altre sezioni relative agli Accessi Occasionali. Ciascuna sezione degli Accessi Permanenti deve riportare, in conformità all'Allegato II del Regolamento di Esecuzione:
- i. la data e l'ora di creazione della sezione del Registro;
 - ii. la data e ora dell'ultimo aggiornamento;
 - iii. la data di trasmissione all'Autorità competente, se del caso;
 - iv. il nome e il cognome del Soggetto Rilevante;
 - v. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante;
 - vi. la funzione e motivo dell'accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente, ivi inclusi, nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome e l'indirizzo della relativa società;
 - vii. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli Accessi Permanenti;
 - viii. la data e l'ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso a tutte le Informazioni Privilegiate

in qualsiasi momento;

- ix. il codice fiscale del Soggetto Rilevante (se applicabile) o la data di nascita del Soggetto Rilevante.
- 5. Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere tra gli Accessi Occasionali o tra gli Accessi Permanenti, ovvero da rimuovere dalle stesse sezioni, sono individuati dall'Amministratore Delegato.
- 6. Nel Registro non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione, di acquisizioni o di altre operazioni straordinarie.

Articolo 4

Modalità di tenuta del Registro

- 1. Il Registro deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via *Internet/Intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali di accesso.
- 2. Il Registro deve garantire:
 - i. la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato ai Soggetti Rilevanti o a soggetti che agiscono a loro nome o per loro conto, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono all'interno della Società;
 - ii. l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; nonché
 - iii. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.
- 3. Il Registro è unico per il Gruppo ed è tenuto dall'*Investor Relator* ("**Responsabile**"), in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Allegato 1 del Regolamento di Esecuzione. Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.
- 4. Nel caso in cui la Società decida di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.

Articolo 5

Aggiornamento, conservazione e trasmissione dei dati del Registro

- 1. Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Responsabile, aggiungendo la data e l'ora dell'aggiornamento in questione, qualora:
 - i. cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;
 - ii. una nuova persona debba essere iscritta nel Registro in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate;

- iii. una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
- 2. Gli elenchi sono conservati dalla Società per i 5 (cinque) anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 3. Il Responsabile trasmette in forma elettronica non appena possibile il Registro alle Autorità competenti qualora queste ne facciano richiesta via posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it (seil mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o, via posta elettronica, all'indirizzo protocollo@consob.it.

Articolo 6

Informativa alle persone iscritte nel Registro

- 1. Subito dopo l'iscrizione di un Soggetto Rilevante nel Registro, il Responsabile provvede a informare lo stesso in merito:
 - i. alla sua iscrizione nel Registro;
 - ii. agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate; e
 - iii. alle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
- 2. L'informativa è resa per iscritto, mediante invio di posta elettronica certificata, posta raccomandata o comunicazione a mani.
- 3. Il Responsabile rende, altresì, noti ai Soggetti Rilevanti e agli altri iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani, nonché provvede a comunicare l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione inviata anch'essa via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani.
- 4. Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e l'individuazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
- 5. Il Responsabile consegna ai Soggetti Rilevanti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che li riguardano contenute nel Registro.

Articolo 7

Obblighi delle persone iscritte nel Registro dal Responsabile

Ogni persona iscritta è tenuta a:

- i. restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone così i contenuti, al seguente indirizzo: ir@icop.it.
- ii. ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società sarà tenuta a trattare determinati dati personali di tutte le persone iscritte. Questi ultimi, pertanto, sono tenuti a esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento 2016/679/UE e successive modifiche, essendo portati a conoscenza di quanto segue:
 - i. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - ii. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - iii. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - iv. i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE;
 - v. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile.
2. Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del Regolamento 2016/679/UE.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il Responsabile ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo all'Amministratore Delegato, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.
2. Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto a tutte le persone iscritte le modifiche e/o le integrazioni alla Procedura di cui al presente articolo e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente articolo.

ALLEGATO A – LETTERA DI ACCETTAZIONE

Notifica di iscrizione Registro *Insider* e informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati soggetti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle persone che possono avere accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/UE

La scrivente ICOP S.p.A. Società Benefit ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ("**Regolamento MAR**") e dal Regolamento di Esecuzione 1291/2026/UE della Commissione Europea ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento MAR ("**Registro**").

La informiamo, ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, del Regolamento MAR, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro per la motivazione comunicatale a mezzo *mail*.

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura prevista nella "Procedura relativa alla gestione e alla diffusione di informazioni privilegiate" che si allega, disponibile anche sul sito www.icop.it.

Per qualsivoglia chiarimento, La invitiamo a contattare l'Investor Relator della Società, come di tempoin tempo indicato sul sito internet della Società, alla sezione Investor Relation.

* * * * *

In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE ("**GDPR**"), intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile.

Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali che verranno inseriti all'interno del Registro, finalità e modalità del loro trattamento, eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti ai sensi del GDPR.

1. DATI PERSONALI TRATTATI

Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare:

- a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita);
- b) dati fiscali (codice fiscale);
- c) altri elementi di identificazione (numero di telefono professionale nonché, per i soli fornitori terzi di servizi, elementi identificativi della società di appartenenza).

I dati personali appena menzionati saranno trattati per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi imposti ai sensi delle sopra citate disposizioni della normativa europea ed italiana ovvero di ottemperare ad obblighi di natura fiscale e contrattuale.

A tal riguardo La informiamo che l'eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l'altro, l'impossibilità per la Società di:

- verificare ed assicurare la corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa europea su cui lo stesso è basato;
- instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Lei, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell'apposito Registro, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- 1) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea;
- 2) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge ed a organi di vigilanza e controllo;
- 3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo.

3. RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e/o, ove nominati, responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Nei limiti delle finalità di cui al precedente paragrafo 2, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
- a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l'adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Lei;
- ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
- a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;

- ai manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei *software* da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;
- ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).

In aggiunta, i Suoi dati personali possono essere comunicati tra le società del Gruppo, con modalità confidenziali e restrittive, se richiesto, per scopi strettamente connessi alla gestione ed organizzazione del rapporto contrattuale.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

La informiamo, inoltre, che l'attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea dei Suoi dati personali.

I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società.

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è ICOP S.p.A. Società Benefit, con sede in Basiglio (UD), via Silvio Pellico 2, iscritta al Registro delle Imprese di Udine, REA UD - 131947, codice fiscale e partita IVA n. 00298880303.

Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgere ogni domanda relativa al trattamento dei Suoi dati personali e ogni richiesta di esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti dal GDPR, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo postale indicato sopra, ovvero tramite *e-mail*, all'indirizzo ir@icop.it.

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.

In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a 5 (cinque) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.

Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile.

La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, se del caso, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti viola la normativa in materia di protezione dei dati personali, avrà il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Fermo quanto sopra, Lei potrà in ogni momento chiedere al Titolare di bloccare i trattamenti dei Suoi dati personali, ad eccezione di quelli direttamente o indirettamente necessari all'adempimento da parte della Società di obblighi di legge o comunque indispensabili alla gestione del Suo rapporto contrattuale.

Il Responsabile della tenuta del Registro *Insider*

Per accettazione _____